Vademecum

Patrocinio a Spese dello Stato

SEZIONE CIVILE - anno 2022

Tribunale di Pisa

Ministero della Giustizia

INDICE

- Riferimenti normativi.....1
- Ambito di Applicabilità.....3
- Chi può essere ammesso?.....7
- Chi è escluso.....9
- Requisiti per l'ammissione.....12
- Deroga ai Limiti di reddito.....18
- Contenuto della richiesta di ammissione.....21
- Difensori e Consulenti tecnici 25
- Spese per il PSS.....29
- Decadenza dal PSS.....30
- Decreto di liquidazione.....33

-ART. 24 COSTITUZIONE-

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

ART. 47 § 3 CARTA FONDAMENTALE DELL'UNIONE EUROPEA (CARTA DI NIZZA 07.12.200)

'Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale'

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia

- ART.6 §3 lett. c) CEDU- da applicare anche al giudizio civile

DPR 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico Spese di Giustizia)

Parte III

Patrocinio a spese dello Stato

Ambito di

Applicabilità

Artt. 74 L, 75 L DPR 115/2002

Quando si può ricorrere al Patrocinio a Spese dello Stato:

- nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione (comprese le procedure di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno), per la difesa del non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

- nell'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria (art.5 co.1 bis Dlgs 28/2010) quando nel corso degli stessi è raggiunto un accordo (Corte Cost. sentenza 25.11.2021-20.01.2022 n.10 in G.U. 1° s.s. 26.01.2022 n.4).

- l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse

Ulteriori ambiti

- se la parte ammessa è risultata soccombente nel giudizio, non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione (salvo l'azione di risarcimento del danno nel processo penale). La parte, quindi, deve proporre una nuova istanza di ammissione per l'appello o il reclamo. (art. 120 L DPR 115/2002)

INOLTRE:

- anche nei procedimenti per convalida di sfratto nel rito delle locazioni

- sono a carico dello Stato soltanto gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio e non anche le spese che l'assistito sia condannato a pagare all'altra parte vittoriosa (Cass. Civ. sentenza n.10053/2012)

Ulteriori ambiti

Nella fase precontenziosa civile, per l'attività di consulenza per una soluzione non giudiziale delle:

1. Controversie transfrontaliere (in materia civile e commerciale) - D.Lgs 118/2005 in attuazione della direttiva 2003/8/CE
2. Controversie in cui la parte istante è domiciliata o soggiorna regolarmente in uno Stato dell'Unione Europea diverso da quello in cui si svolgerebbe il processo o la sentenza dovrebbe essere eseguita (ad esclusione della Danimarca)

L'ammissione non è possibile se il richiedente può disporre, nel proprio paese, di altra forma di sostegno per le spese processuali.

Chi può essere

Ammesso?

Artt. 74L, 90L, 119L DPR 115/2002

- i cittadini italiani
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del sorgere del rapporto/fatto oggetto del processo da instaurare
- Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitario) che vuole impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni quali la domanda di asilo, protezione e revoca dello status di rifugiato (art.16 Dlgs 25/2008)
- gli apolidi (chi non ha alcuna cittadinanza)
- gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

I **Minori non accompagnati** hanno diritto ad essere informati dell'opportunità di nominare un legale di fiducia anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del **gratuito patrocinio** a spese dello stato e grado del procedimento. (**art. 76 co.quater DPR 115/2002**)

Chi è

Escluso?

Sono esclusi i soggetti condannati con sentenza definitiva (Art. 76 comma 4 bis DPR 115/2002):

- per i reati di cui agli artt.416 bis c.p. (associazione mafiosa),
- 291 quater DPR 43 del 1973 (associazione per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e
- 73 DPR 309/90 (reati in materia di stupefacenti), limitatamente alle ipotesi aggravate (artt. 74, 80 co.1 DPR 309/90),
- per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste dallo stesso articolo;
- per i soggetti condannati in via definitiva per i reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

L'esclusione è per presunzione di superamento del limite reddituale, salvo prova contraria (Corte Cost. sent.14-16.04.2010 n.139)

Altre cause di esclusione:

- il richiedente è assistito da più di un difensore. Per la permanenza del requisito specifico, in caso di avvicendamento di legali, è necessario il deposito della revoca/rinuncia al mandato difensivo da parte del primo, anteriormente alla nomina del secondo.

- nelle cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, a meno che la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (art. 121 T.U. 115/2002).

Requisiti per l'ammissione

Artt. 76 L, 77 L, 122 L DPR 115/2002

- Le ragioni del non abbiente, in fatto e in diritto, non devono risultare infondate

- Il reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione (Cass. Pen. Sez. IV n. 21313/2022) , non deve essere superiore ad €.11.746,68 (Decreto Dirigenz. Ministero della Giustizia 23.07.2020), limite adeguato ogni due anni.

- L'effettività e la permanenza delle condizioni è, IN OGNI TEMPO, anche successivo all'ammissione, VERIFICATA su richiesta dell'Autorità giudiziaria/ su iniziativa dell'Ufficio Finanziario/ della Guardia di Finanza

- La parte ammessa al patrocinio DEVE comunicare le variazioni rilevanti ai fini del reddito

Come si quantifica il reddito ai fini dell'ammissione al PSS?

- Rileva il reddito imponibile I.R.P.E.F., risultante dall'ultima dichiarazione (UNICO o CUD), ovvero il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 Agenzia delle Entrate; Cass Sez. III penale 23.03-28.04.2011 n. 16583). In mancanza di dichiarazione dei redditi per assenza di reddito nell'anno precedente, la parte interessata è tenuta a inserirlo nell'autocertificazione delle condizioni reddituali da presentare unitamente alla domanda di ammissione.
- NON rileva il reddito calcolato ai sensi dell'Isee (Cass Pen. Sez. IV, sentenza n.46159/2021)

- La proprietà della sola casa di abitazione (o di parte di essa) non impedisce l'ammissione quando non vi siano redditi, imponibili e non, che superano i limiti previsti dal DPR 115/2002, pur cumulando la rilevanza reddituale dell'immobile stesso. Nella richiesta, infatti, deve essere indicata anche la rendita catastale.
- Sono inclusi nell'importo, anche alcuni redditi non inseriti nella dichiarazione dei redditi: i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (es: gli interessi sui conti correnti), i redditi soggetti ad imposta sostitutiva e i redditi esenti I.R.P.E.F. (esempio: assegni di invalidità, indennità di accompagnamento - si veda Cass. Civ., sent. Sez. 1 n. 1934 del 06/03/1999)

Ad esempio, devono essere conteggiati:

- Reddito di cittadinanza- D.L. 4/2019 convertito in L.16/2019 (Risposte ad interpelli di Agenzia delle Entrate n.313 del 30.04.2021, n.31 del 19.01.2022)
- Assegni di mantenimento della prole, nonché quelli spettanti se non incassati (Cass. Civ. n.24378/2019)
- Redditi di pensione fino ad € 8.000,00, se goduti per l'intero anno oppure redditi di pensione comprensivi di terreni e abitazione principale con pertinenze fino a €.7.500,00
- Redditi di lavoro dipendente o assimilato fino ad €.8.000,00, per un periodo non inferiore a 365 gg;
- Rendita catastale della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze fino a €. 500,00
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro fino a €.4.800,00

Specificazioni: famiglia, unione civile, convivenza more uxorio

Per ‘famiglia’ si intende:

- la società naturale fondata sul **matrimonio**;
- **l’unione civile contrattualizzata**

(Risposta Agenzia delle Entrate Uff. Territ. Reggio Emilia 27.07.2020)

- Nei processi relativi a diritti della personalità, ovvero in quelli in cui gli interessi del richiedente confliggono con quelli degli altri componenti del nucleo familiare convivente, rileva soltanto il solo reddito personale dell’istante (esempio: non si tiene conto del reddito del coniuge in caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).

- Se l’interessato CONVIVE con il coniuge o con altri familiari, il reddito è formato dalla SOMMA dei REDDITI conseguiti da ciascun componente la famiglia, compreso l’istante («la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all’art.79 c.1 lett. B) che fa riferimento alla famiglia anagrafica del richiedente» (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n.36559/2021)

- Se l’interessato è CONVIVENTE more uxorio, si cumulano i redditi dei conviventi, essendo tale convivenza connotata da comunanza di vita e di interessi costitutiva di un legame stabile (art.76 L DPR 115/2022 e Art.79 co.1 lett b) DPR 115/2002: famiglia anagrafica del richiedente - Cass. Pen. Sez. IV n.42016/2019)

- In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Cassazione penale sez. IV, 10/04/2019, ud. 10/04/2019, dep. 04/09/2019, n.37006)

Ammissione al PSS in deroga ai limiti di Reddito

Artt. 76 L DPR 115/2002

Sono ammessi in deroga:

- la persona offesa dai Reati di maltrattamenti in famiglia (art.572 cp), Mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis cp), Violenza sessuale (art.609 bis cp), Atti sessuali con un minorenne (art. 609 quater cp), Violenza sessuale di gruppo (art.609 octies cp), Atti persecutori (art. 612 bis cp) e, se commessi a danno di minori, riduzione in schiavitù (art.600 cp), Prostituzione minorile (art.600 bis cp), Pornografia minorile (art.600 ter cp), Iniziative turistiche per sfruttamento della prostituzione minorile (art.600 quinquies cp), Tratta di persone (art.601 cp), Acquisto e alienazione di schiavi (art.602 cp), Corruzione di minorenne(art.609 quinquies cp), Adescamento di minorenni, (art.609 undecies cp);

- i figli, orfani (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge (anche legalmente separato/divorziato), dall'altra parte dell'unione civile (anche se cessata), dalla persona legata/non più legata da relazione affettiva e stabile convivenza, nei procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata (L.4/2018: ha introdotto il co.4 quater all'art.76 DPR 115/2002).

Processo in cui è parte il fallimento - Precontenzioso civile trasfrontaliere

- Il fallimento è ammesso a seguito dell'attestazione di assenza di fondi per le spese da parte del giudice delegato nel Decreto che autorizza il curatore ad avviare la lite ovvero a resistere in giudizio (Cass. Civ. 30.11.2020 n.27310)- Art.144 DPR 115/2002

- Nei casi di fase precontenziosa civile delle controversie transfrontaliere: è possibile l'ammissione in superamento del limite reddituale SE il richiedente dimostra di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio e della dimora abituale e quello del paese dove si terrà il processo o verrà eseguita la sentenza.

Contenuto della

Richiesta di ammissione al PSS

Art. 79 L DPR 115/2002

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. Qualora questo non fosse possibile, la certificazione consolare può essere sostituita da un'autocertificazione. (Cass.Civ., sez. 6 Ord. n°3276 del 9/11/2021)

A chi si richiede l'Ammissione al PSS?

L’istanza per l’ammissione, sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità, deve essere presentata al CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, competente a provvedere in via anticipata, del:

- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato/da impugnare per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti

Gli effetti decorrono dalla DATA in cui l’ISTANZA E’ STATA PRESENTATA al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Il difensore nominato è tenuto a presentare l'istanza attraverso la piattaforma telematica presente nella sezione relativa del sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

Cosa succede dopo il deposito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza delle pretese e, se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità, emette entro 10 giorni il provvedimento di:

- Accoglimento della domanda; Non ammissibilità della domanda; Rigetto della domanda;
- Richiesta di integrazione documentale alla domanda; l'interessato è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Può essere concesso un termine non superiore a due mesi (Art.123 L DPR 115/2002)

Cosa succede in caso di inammissibilità/rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ?

L'istanza può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con Decreto.
Gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (Cass. Civ. Sez.II ord.n.20710/2017, Cass. Civ. Sez.VI nn.9038 e 9039 del 2019)

Difensori e Consulenti tecnici

Difensori, ausiliari del magistrato e CTP

Chi è ammesso al patrocinio può nominare:

- un solo difensore, scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati (artt. 80, 81, 82 L DPR 115/2002);
- un consulente tecnico di parte

Se scelti al di fuori del distretto di Corte d'Appello nel quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (ordinanza del 05-07-2018, n. 17656 della Cass. civ. Sez. II)

Lo straniero ammesso al Patrocinio, che non conosce la lingua italiana, può nominare un proprio interprete (Art. 111 comma III, Cost; art. 143 C.p.p.; Corte Cost. sent.20.06-06.07.2007 n.254)

Spese per il PSS

Difensori, ausiliari del magistrato e CTP

Cosa deve pagare la persona ammessa AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO per le prestazioni erogate dai difensori, ausiliari e CTP ?

Niente, in quanto qualsiasi spesa è pagata dallo Stato, o prenotata a debito; nessuna anticipazione, o altro, può essere chiesta al beneficiario del Patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore o consulente (in caso contrario, sarebbe integrato da parte di costoro un grave illecito disciplinare con conseguente sanzione).

Artt. 134 DPR 115/2002 - Recupero delle spese

- Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite l'ha posta in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore.
- Precisamente: la rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
- Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
- Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
- Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.

Si veda anche: Cass. Civ. Sez. II n. 10187 dell'11 aprile 2019)

Decadenza

dal Patrocinio a Spese dello Stato

Revoca:

- Nel momento in cui il richiedente nomina un secondo difensore (a meno che non lo nomini per atti che si compiono a distanza - Cass. Civ., Ord. sez. 6 n°5639 del 21/02/2022), gli effetti dell'ammissione cessano
- Se l'Ufficio Finanziario competente (che ha ricevuto il provvedimento di accoglimento dell'istanza di ammissione) verifica che le dichiarazioni presentate non sono veritiere, richiede la revoca e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per i reati di cui all'art.125 cp.
- La falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art.79 co.1 lett. C) DPR 115/2002, qualora i redditi effettivi NON SUPERINO il limite di legge, NON comporta la revoca dell'ammissione al beneficio (Cass.Civ. Sez. UN. n.14723/2020)
- Qualora la richiesta di liquidazione dei compensi pervenisse oltre i due anni dall'ammissione al Gratuito Patrocinio, l'avvocato deve dimostrare la permanenza dei requisiti allegando i documenti necessari all'istanza. Il giudice può pertanto chiedere l'integrazione documentale. Qualora i requisiti non venissero mantenuti il beneficiario subisce la revoca del Patrocinio
- [[Gli effetti della revoca]] da chiarire/togliere

Sanzioni

- Chi attesta falsamente la sussistenza/ il mantenimento delle condizioni reddituali previste nell'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, è PUNITO con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da €.309,87 a €.1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento/mantenimento dell'ammissione al patrocinio.

- La stessa pena si applica a chi omette di formulare le comunicazione di cui all'art.79 co.1 DPR 115/2002 per mantenere l'ammissione.

Decreto
di Liquidazione

- Il Magistrato nel Decreto di Liquidazione dei compensi richiesti dal difensore con l'istanza di liquidazione, applica i criteri previsti dalla legge nella quantificazione degli importi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, CNPA e IVA se dovuta.
- Il decreto di pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
- La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase/grado del processo e comunque, al momento della cessazione dell'incarico da parte del giudice che ha proceduto.
- Per il giudizio di Cassazione, procede il giudice di rinvio/quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Comunque, in ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi/gradi anteriori del processo se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, compensi spettanti agli avvocati del Patrocinio a Spese dello Stato

Normativa di riferimento:

Legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 778 L. 28 dicembre 2015) di introduzione dell'istituto;

D.M. 15 luglio 2016 ha dettato le norme di attuazione della riforma.

I crediti che si possono mettere in compensazione sono quelli che possono essere maturati a seguito del decreto di liquidazione